REGOLAMENTO (CEE) N. 1467/70 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1970

che fissa talune norme generali per l'intervento nel settore del tabacco greggio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 6, paragrafo 9, e l'articolo 7, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'attuazione di un mercato unico nel settore del tabacco greggio richiede l'applicazione di misure comunitarie d'intervento per garantire ai produttori della Comunità lo smercio della loro produzione in condizioni equivalenti a quelle esistenti per la maggior parte della produzione nell'ambito delle organizzazioni nazionali di mercato ;

considerando che la necessità per gli organismi d'intervento di far trasformare e condizionare il tabacco in foglia acquistato induce a fare distinzione tra i centri d'intervento che provvedono alla prima trasformazione, al condizionamento e all'ammasso, da un lato, e i centri d'intervento che provvedono alla raccolta ed al magazzinaggio provvisorio del tabacco in foglia dall'altro, per facilitare la consegna del prodotto offerto all'intervento ; che, per garantire che l'intervento presenti per gli interessati garanzie equivalenti in tutte le regioni di produzione della Comunità, occorre prevedere che venga stabilito un elenco di tali centri ;

considerando che l'attuazione delle misure d'intervento comunitarie esige che il tabacco sia preso in consegna dagli organismi d'intervento in condizioni che tengano conto, in particolare, delle differenze regionali dei metodi di coltivazione e di essiccazione delle diverse varietà di tabacco ; che è pertanto opportuno limitare la scelta del centro d'intervento ai centri più vicini al luogo di produzione o di prima trasformazione, i quali, in genere, rispondono a tali condizioni ;

considerando tuttavia che occorre fare in modo che, per quanto necessario, il tabacco sia avviato al centro d'intervento che presenta una sufficiente capacità di magazzinaggio e d'ammasso e che, eventualmente, meglio conviene alla sua varietà e qualità ; che è pertanto opportuno consentire all'organismo d'intervento di decidere in merito al luogo di presa in consegna del tabacco in base alle spese prevedibili per l'insieme delle operazioni a carico dell'organismo d'intervento ;

considerando che in certi casi può essere opportuno designare un centro diverso dai centri più vicini al luogo di produzione o di prima trasformazione ; che occorre che l'organismo d'intervento sostenga le spese di trasporto supplementari che possono risultare da tale decisione ;

considerando che, a causa della predetta distinzione tra il luogo di presa in consegna del tabacco in foglia e quello della prima trasformazione e del condizionamento, quest'ultimo luogo deve essere determinato in base alle spese prevedibili per l'insieme delle operazioni a carico dell'organismo d'intervento ;

considerando che occorre limitare gli interventi a qualità di tabacco che offrano garanzie sufficienti dal punto di vista della loro utilizzazione ; che a tal fine occorre escludere dagli interventi ogni qualità che non corrisponda alle caratteristiche qualitative minime che modalità di applicazione dovranno definire,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 727/70 sono stabiliti :

a) centri d'intervento, in appresso denominati « centri di raccolta », situati nelle zone caratterizzate da una notevole produzione di tabacco in foglia, e dotati, per tale tabacco, di una capacità di magazzinaggio provvisorio ;

b) centri d'intervento, in appresso denominati «centri di trasformazione e d'ammasso », dotati di una capacità di magazzinaggio provvisorio e di impianti di prima trasformazione e di condizionamento per il tabacco in foglia, nonché di una capacità d'ammasso e di conservazione per il tabacco che ha subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento.

Articolo 2

1. Ogni offerta di tabacco in foglia all'intervento deve essere fatta all'organismo d'intervento per un centro di raccolta o un centro di trasformazione e

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

d'ammasso scelto fra i tre centri più vicini al luogo nel quale il tabacco è stato raccolto.

2. Ogni offerta di tabacco in colli all'intervento deve essere fatta all'organismo d'intervento per un centro di trasformazione e d'ammasso scelto fra i tre centri più vicini al luogo nel quale il tabacco ha subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento.

3. Per centri più vicini si intendono i centri verso i quali il tabacco può essere avviato con minor spesa.

Articolo 3

1. Gli organismi d'intervento decidono in merito al luogo di presa in consegna del tabacco.

2. L'organismo d'intervento designa un luogo di presa in consegna diverso dal centro indicato dal detentore di tabacco soltanto se detto centro non offre, al momento dell'operazione,

a) per il tabacco in foglia, una capacità di magazzinaggio provvisorio sufficiente,

b) per il tabacco in colli, una capacità d'ammasso sufficiente o garanzie sufficienti per la buona conservazione del tabacco della varietà e della qualità offerte.

3. Il luogo di presa in consegna designato dall'organismo d'intervento è quello la cui situazione è tale che le spese complessive

a) di trasporto, di magazzinaggio provvisorio, di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco in foglia, nonché di conservazione e d'ammasso del prodotto trasformato,

b) di trasporto, di conservazione e d'ammasso del tabacco in colli,

sono più favorevoli.

4. Se il luogo di presa in consegna designato dall'organismo d'intervento non è uno dei tre centri di cui all'articolo 2, le eventuali spese supplementari di trasporto, che vengono determinate dall'organismo d'intervento, sono sostenute da quest'ultimo.

Articolo 4

Il luogo stabilito dall'organismo d'intervento per la prima trasformazione e il condizionamento del tabacco in foglia preso in consegna nel centro scelto dal venditore è quello la cui situazione è tale che le spese complessive di prima trasformazione, di condizionamento, d'ammasso e di trasporto dal luogo di presa in consegna sono più favorevoli.

Articolo 5

Gli organismi d'intervento acquistano soltanto i tabacchi corrispondenti alle caratteristiche qualitative minime da definire sulla base della classificazione per varietà e per qualità.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SCHEEL